

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA
A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI**

EDIZIONE AGGIORNATA AL 07/04/2009

Art. 1 - Prestazioni

1.1 La Cassa corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

1.2 Essa, inoltre, corrisponde provvidenze straordinarie ed indennità di maternità, nonché trattamenti di tutela sanitaria integrativa a tutti gli iscritti obbligatori.

1.3 Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

1.4 I trattamenti pensionistici vengono corrisposti all'interessato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).

1.5 Le pensioni corrisposte dalla Cassa, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del precedente comma 1, non possono essere annullate neanche su richiesta dell'interessato, salvo l'accertamento dell'erogazione in difetto dei requisiti richiesti.

Art. 2 - Pensioni di vecchiaia

2.1 La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- b) effettivo versamento di contributi alla Cassa per almeno trentacinque anni in relazione a regolare iscrizione all'Albo. Per quanto riguarda i periodi assicurativi successivi al 31.12.2005, si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 bis, del Regolamento sulla Contribuzione.

2.2 La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione e fino al quarantesimo anno di anzianità contributiva, all'1,75 per cento della media dei più elevati venticinque redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai trenta anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

2.3 Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Regolamento sulla contribuzione. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma del successivo articolo 24.

2.4 La misura della pensione calcolata con i criteri di cui al comma 2 non potrà comunque essere di importo inferiore a Euro 6.750,00 da rivalutarsi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla contribuzione.

2.5 Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi calcolata per l'anno 2007 è superiore a 10.000,00 Euro, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 è così ridotta:

- a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da 10.001,00 Euro a 30.000,00 Euro;
- b) all'1,20 per cento per lo scaglione di reddito da 30.001,00 Euro a 60.000,00 Euro;
- c) allo 0,90 per cento per lo scaglione di reddito da 60.001,00 Euro a 80.000,00 Euro;
- d) allo 0,60 per cento per lo scaglione di reddito da 80.001,00 Euro a 100.000,00 Euro;
- e) allo 0,30 per cento per lo scaglione di reddito da 100.001,00 Euro a 130.000,00 Euro.

2.6 Per le annualità di effettiva iscrizione e contribuzione eccedenti i 40 anni, la pensione è determinata con il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995 n.335 nel rispetto del principio del pro rata per le anzianità già maturate alla data del 31.12.2008.

2.7 Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data del 27 ottobre 1982.

2.8 Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni quadriennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'Albo. Ciascun supplemento è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335.

Art. 3 - Pensione di anzianità

3.1 La pensione di anzianità è corrisposta:

- a) a coloro che abbiano maturato almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa indipendentemente dall'età anagrafica ed un pari periodo utile ai sensi del successivo comma 8;
- b) a coloro che abbiano maturato almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa ed un pari periodo utile ai sensi del successivo comma 8 e abbiano i requisiti di età anagrafica previsti dalla legge n. 335/95, così come modificata dalla L. 449/97.

3.2 Il trattamento pensionistico di anzianità è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate. La misura della quota di pensione calcolata ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.2006. Alla

quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 in favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all'età (tab. 1) e all'anzianità contributiva (tab. 2) di seguito riportati:

Tabella 1

Età anagrafica	Coefficiente di Riduzione
58	25%
59	20%
60	15%
61	10%
62	5%
63	2%
64	0%

Tabella 2

Anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa	Coefficiente di Riduzione
35	15%
36	12%
37	9%
38	6%
39	3%

3.3 Soppreso (in conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137/2006)

3.4 Soppreso (in conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137/2006)

3.5 Soppreso

3.6 Coloro che dopo la liquidazione della pensione di anzianità continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni quadriennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'Albo. Ciascun supplemento è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335.

3.7 Soppresso

3.8 Ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità risultano utili gli anni per i quali è stato raggiunto, a partire dal 1.1.2003, un limite di volume di affari professionale non inferiore a euro 7.000,00. Detto limite dovrà essere rivalutato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla contribuzione. **Per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, tale limite è ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni. Il beneficio della riduzione è riconosciuto fino al compimento del trentesimo anno di età.**

3.9 Periodicamente la Cassa provvederà ad inviare agli assicurati un estratto conto, in cui saranno indicate le annualità considerate utili ai sensi del presente articolo, al fine della concessione del trattamento di anzianità.

Art. 4 - Pensione di inabilità

4.1 La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale tale da comportare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo o, in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni.

4.2 Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.

4.3 Nel caso di infortunio, quando l'anzianità di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento.

4.4 Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore ad Euro 22.300,00 annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

4.5 Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

4.6 La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali. In caso di nuova iscrizione agli Albi viene revocata la concessione della pensione.

4.7 La Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1.

4.8 La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

4.9 Le cancellazioni previste dal comma 6 devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli Albi professionali.

Art. 5 - Pensione di invalidità

5.1 La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo.

5.2 Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

5.3 Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo delle capacità all'esercizio della professione.

5.4 La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2.

5.5 Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

5.6 L'importo della pensione di invalidità è ridotto, qualora il titolare percepisca redditi da lavoro autonomo o dipendente o da impresa, secondo le percentuali previste per le pensioni facenti carico all'INPS. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Art. 6 - Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità

6.1 In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore.

6.2 Agli effetti del comma precedente non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

6.3 In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

6.4 Nell'ipotesi di cui al comma 2 la pensione, nell'entità stabilita dall'art. 2, comma 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 7 - Pensione di inabilità Forma della domanda

7.1 La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF, o esenti da imposte, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, con riferimento al triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;
- c) nel caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno o dell'eventuale assicuratore.

7.2 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante la incapacità totale e permanente all'esercizio della professione; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante;
- 2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa; ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 8 - Pensione di inabilità Modalità di accertamento

8.1 L'accertamento dello stato di inabilità è effettuato da una apposita commissione, entro e non oltre giorni novanta dalla data di completamento della documentazione sanitaria o perfezionamento della domanda, nominata dalla Giunta Esecutiva e composta da tre sanitari di fiducia della Cassa che, dopo apposita visita medica, redigono relativo verbale in merito alla situazione fisica del richiedente.

8.2 Nel caso in cui questi sia, per oggettivi motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario di fiducia della Cassa, appositamente nominato di volta in volta dalla Giunta Esecutiva tra i membri della commissione di cui al primo comma, con preavviso della visita, a mezzo telegramma con almeno cinque giorni di anticipo.

8.3 Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale, il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica che stabilirà collegialmente l'esistenza o meno della inabilità.

8.4 Si provvederà, infine, all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della Giunta Esecutiva. Gli uffici provvederanno in seguito alla comunicazione dell'esito della domanda.

Art. 9 - Pensione di inabilità Rigetto della domanda e ricorso

9.1 Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità da parte della Giunta Esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

9.2 Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del provvedimento, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dalla Giunta Esecutiva della Cassa, da un sanitario nominato all'uopo dal ricorrente e da un terzo medico

nominato dal presidente dell'ordine dei medici della provincia ove avviene la visita, nel caso di dimostrato impedimento alla stessa nella sede dell'Ente.

9.3 In caso di riconoscimento dell'inabilità, le spese del sanitario di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza della inabilità da parte del citato collegio medico.

Art. 10 - Pensione di inabilità Cancellazione dall'albo

10.1 Dopo il riconoscimento della inabilità da parte della Giunta Esecutiva, per la corresponsione della pensione, il geometra è tenuto alla cancellazione dall'albo professionale entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, pena la revoca della pensione.

10.2 In caso di reinscrizione agli Albi professionali viene revocata la concessione della pensione.

Art. 11 - Pensione di inabilità Verifica dello stato inabilitante

11.1 La Cassa può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti danti causa all'inabilità. Comunque la Cassa procede ogni sei anni a detta verifica al fine di accertare la persistenza dello stato inabilitante, confermando o revocando la concessione della pensione con apposito provvedimento di Giunta Esecutiva.

11.2 Tale accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell'Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento dello stato di inabilità, nominati dalla Giunta Esecutiva che, dopo apposita visita medica, redigono verbale in merito alla persistenza o meno dello stato inabilitante.

11.3 Nel caso in cui il beneficiario di pensione sia impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa, per oggettivi e documentati motivi di salute, potrà chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio, da parte di un sanitario di fiducia della Cassa, all'uopo nominato di volta in volta dalla Giunta Esecutiva tra i membri della Commissione di cui al comma 2, con un preavviso della visita, a mezzo telegramma, con almeno cinque giorni di anticipo.

11.4 Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale, il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica che verificherà la persistenza o meno dello stato inabilitante.

11.5 Si procederà quindi all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della Giunta Esecutiva e, qualora l'inabilità non sia più riscontrata, si provvederà alla revoca della pensione.

11.6 Nel caso in cui il pensionato, convocato nelle forme di legge, non si presenti, senza giusto motivo, alla revisione, l'ufficio procederà alla sospensione della pensione.

11.7 Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla data della sospensione stessa, la Giunta Esecutiva procederà d'ufficio alla revoca della pensione.

11.8 Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del motivato provvedimento, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dalla Giunta Esecutiva della Cassa, da un sanitario nominato all'uopo dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Roma nel caso di dimostrato impedimento alla stessa nella sede della Cassa.

11.9 In caso di accertamento della persistenza dei requisiti danti causa all'inabilità, le spese del sanitario di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa.

Art. 12 - Pensione di inabilità Decesso del richiedente

12.1 Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius potrà essere adottato "a posteriori", anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

12.1 La Giunta Esecutiva vi provvederà sentita la commissione medica di cui all'art. 8.

Art. 13 - Pensione di invalidità Forma della domanda

13.1 La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma della autodichiarazione:

- a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
- b) l'ammontare di tutti i redditi imponibili ai fini dell'IRPEF o esenti da imposte, con esclusione di quelli derivanti dall'esercizio della libera professione, con riferimento al triennio precedente all'anno di presentazione della domanda;
- c) in caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile o dell'eventuale assicuratore.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario attestante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento invalidante;
- 2) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Art. 14 - Pensione di invalidità Modalità di accertamento

14.1 L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato da un'apposita commissione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di completamento della documentazione sanitaria o perfezionamento della domanda, nominata dalla Giunta Esecutiva e composta da tre sanitari di fiducia della Cassa che, dopo apposita visita medica, redigono relativo verbale in merito alla condizione fisica del richiedente.

14.2 Nel caso in cui questi sia, per motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa, potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica venga effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario di fiducia della Cassa appositamente nominato di volta in volta dalla Giunta Esecutiva tra i membri della commissione di cui al comma 1, con preavviso della visita, a mezzo telegramma con almeno cinque giorni di anticipo.

14.3 Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale, il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica che stabilirà collegialmente l'esistenza o meno dell'invalidità.

14.4 Si procederà quindi all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della Giunta Esecutiva. Gli uffici provvederanno in seguito alla comunicazione dell'esito della domanda.

Art. 15 - Pensione di invalidità Rigetto della domanda e ricorso

15.1 Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte della Giunta Esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

15.2 Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del provvedimento, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dalla Giunta Esecutiva della Cassa, da un sanitario nominato all'uopo dal ricorrente, e da un terzo medico nominato dal presidente dell'ordine dei medici della Provincia ove avviene la visita, nel caso di dimostrato impedimento della stessa nella sede dell'Ente.

15.3 In caso di riconoscimento dell'invalidità le spese del sanitario di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza della invalidità da parte del citato collegio.

Art. 16 - Pensione di invalidità Verifica ed eventuale revoca

16.1 La Cassa può accertare in qualsiasi momento, anche su domanda dell'interessato, la persistenza dello stato invalidante. Comunque la Cassa ogni sei anni procede a detta verifica al fine di accertare la persistenza dello stato invalidante e della diminuita capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle specifiche attitudini e, tenuto conto anche dell'attività professionale effettivamente svolta dall'iscritto nel periodo successivo alla erogazione della pensione, conferma o revoca la concessione della pensione con apposito provvedimento di Giunta Esecutiva.

16.2 Gli uffici predispongono gli elenchi delle pensioni da sottoporre a verifica, trasmettendone i relativi fascicoli all'esame dell'apposita commissione, di composizione diversa da quella che ha proceduto all'accertamento dello stato invalidante e costituita ai sensi del precedente articolo 14, la quale, sottoposti i pensionati a visita medica, redige apposito verbale in merito alla persistenza o meno dello stato invalidante, anche tenendo conto dell'esercizio professionale svolto dal pensionato.

16.3 Nel caso in cui il beneficiario della pensione sia impossibilitato a presentarsi nei locali della Cassa per documentati motivi di salute, si provvede alla nomina di un sanitario di fiducia della Cassa stessa secondo le modalità di cui al citato articolo 14.

16.4 Si procederà quindi all'istruttoria del fascicolo per la successiva delibera della Giunta Esecutiva che, qualora l'invalidità non sia più riscontrata, provvederà alla revoca della pensione.

16.5 Nel caso in cui il pensionato, convocato nelle forme di legge, non si presenti senza giustificato motivo alla verifica, l'ufficio procederà alla sospensione della pensione.

16.6 Trascorsi infruttuosamente sei mesi dalla data della sospensione stessa, la Giunta Esecutiva procederà d'ufficio alla revoca della pensione.

16.7 Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica del motivato provvedimento, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dalla Giunta Esecutiva della Cassa, da un sanitario nominato all'uopo dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Roma nel caso di dimostrato impedimento alla stessa nella sede della Cassa.

16.8 In caso di accertamento della persistenza dello stato invalidante dante causa al pensionamento, le spese del sanitario di fiducia del ricorrente sono a carico della Cassa.

Art. 17 - Pensione di invalidità Necessità di nuova domanda

17.1 Qualora non sussista lo stato di inabilità, il richiedente la relativa pensione può inoltrare una nuova istanza tendente ad ottenere il conferimento di altra pensione per la quale sia in possesso dei necessari requisiti.

Art. 18 - Pensioni di reversibilità ed indirette

18.1 Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

18.2 La misura della pensione è pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo.

18.3 Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

18.4 Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, comma 3, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.

18.5 Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 6 del presente articolo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

18.6 La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempre che quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reinscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualità riscattate ai sensi dell'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.

18.7 In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'art. 2, comma 8, o, se a loro più favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.

18.8 Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

18.9 L'importo delle pensioni di cui al presente articolo è ridotto qualora il titolare possieda altri redditi da lavoro autonomo o dipendente o da impresa, secondo le percentuali previste per le pensioni facenti carico all'Inps. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

18.10 Se titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l'importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.

Art. 19 - Pensioni di inabilità e indiretta

19.1 Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di età di iscrizione o reiscrizione alla Cassa previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età

19.2 La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

19.3 Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

Art. 20 - Adeguamento importo pensioni

20.1 I trattamenti pensionistici corrisposti dalla Cassa, per coloro che non beneficiano di altri trattamenti previdenziali in dipendenza di altra attività esercitata, non possono essere di importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 29/12/1988, n. 544.

Art. 21 - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

21.1 Gli iscritti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli articoli 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e della legge 29/12/1988, n. 544.

21.2 Ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 15 aprile 1985, n. 140, l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

Art. 22 - Pagamento delle pensioni

22.1 Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 23 - Provvidenze straordinarie

23.1 Le provvidenze straordinarie previste dall'art. 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali, secondo i criteri dettati dal Consiglio di Amministrazione in apposito regolamento.

23.2 Al finanziamento si provvede, ogni anno, con l'1 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 2 del Regolamento sulla contribuzione, accertate nell'esercizio precedente.

23.3 Le somme non erogate negli esercizi sono destinate ad incrementare, negli esercizi successivi, l'importo determinato a norma del secondo comma.

23.4 Ove l'accantonamento complessivo risulti a fine esercizio superiore al 3% del gettito della contribuzione integrativa dell'esercizio medesimo, l'eccedenza viene incamerata al fondo di previdenza.

Art. 24 - Rivalutazione dei redditi

24.1 Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2,3,4,5 e 18, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui al successivo articolo 25.

24.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, e la comunica al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'approvazione.

24.3 Ai fini della rivalutazione si considera il 100 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione.

24.4 La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del Regolamento sulla contribuzione, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa

Art. 25 - Rivalutazione delle pensioni

25.1 Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

25.2 La perequazione nei confronti dei pensionati e superstiti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è operata solo nella misura del 30 per cento dell'indice ISTAT. La perequazione si applica tuttavia in misura intera in presenza di altra pensione, a carico di diversa gestione, di importo pari o inferiore ai trattamenti minimi Inps.

25.3 La variazione percentuale delle pensioni erogate è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. L'approvazione delle delibere avverrà con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

25.4 Con la stessa procedura e con la stessa decorrenza sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 4, comma 4, arrotondando i relativi importi ai 50 Euro più vicini.

Art. 26 - Indennità di maternità Misura

26.1 In applicazione della legge 11 dicembre 1990, n. 379, agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità per l'astensione dall'attività durante i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

26.2 L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali dall'iscritto nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

26.3 In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al comma 2 del medesimo articolo.

26.4 Non si dà luogo alla corresponsione della indennità qualora all'iscritto spetti l'indennità stessa ai sensi delle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e 29 dicembre 1987, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 27 - Indennità di maternità Termini e modalità della domanda

27.1 La domanda per la corresponsione dell'indennità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza e, comunque, entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

27.2 La domanda deve essere corredata di:

1) - certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, oppure

- certificato di assistenza al parto, soltanto qualora la domanda sia presentata dopo l'evento;

2) – dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al comma 3 dell'articolo 26.

Art. 28 - Indennità di maternità Indennità in caso di aborto

28.1 In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'art. 26 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 26.

28.2 La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e deve essere presentata alla Cassa entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'aborto.

Art. 29 - Indennità di maternità Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo

29.1 L'indennità di cui all'art. 26 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

29.2 La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre iscritta alla Cassa entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

29.3 Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autenticata del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Art. 30 - Indennità di maternità Copertura degli oneri

30.1 Per la copertura degli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui agli articoli 26 e seguenti, si provvede ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.

Art. 31 - Ricorsi

31.1 Contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione.

31.2 La decisione del Consiglio di Amministrazione è definitiva; essa può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 32 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

32.1 In tutti i casi in cui per legge, per Regolamento o per altra disposizione normativa, le istanze comunque dirette alla Cassa debbano essere corredate da certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, i fatti e le qualità indicati all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, possono essere comprovati, in sostituzione dei certificati suddetti, da dichiarazioni, anche contestuali all'istanza cui si riferiscono, sottoscritte ed autenticate a norma della citata disposizione.

Art. 33 - Disposizioni finali

33.1 Coloro che al raggiungimento del 65° anno di età non abbiano maturato il requisito della anzianità contributiva minima possono chiedere, in presenza di una effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione non inferiore a dieci anni, di ottenere un trattamento previdenziale determinato ai sensi del comma successivo. Per coloro che all'entrata in vigore delle modifiche deliberate dal Comitato dei Delegati nelle sedute del 22 maggio e del 27 novembre 2002 risultassero avere un'età

pari o superiore a 55 anni, il requisito dell'effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione è ridotto a cinque anni.

33.2 L'importo della pensione - per coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente - è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335, in relazione al montante contributivo costituito dai soli contributi soggettivi e senza alcuna integrazione al trattamento minimo.

33.3 La Cassa provvede ogni tre anni a verificare l'applicazione di detti criteri di calcolo sulla base delle risultanze gestionali.

33.4 Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con la procedura prevista dall'art. 3 del D. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

33.5 Le disposizioni modificate con delibera del Comitato dei Delegati in data 24 maggio 2006 entrano in vigore dal 1° 1.2007

33.6 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 34 - Disposizione transitoria

34.1 Fino al 31 dicembre 2014, per acquisire il diritto all'erogazione della pensione di vecchiaia nei bienni 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 e 2013-2014, integra il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, l'effettivo versamento di contributi, rispettivamente, per 31, 32, 33 e 34 anni.

34.2 Fino al 31 dicembre 2007, ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 2.2, si considera la media dei più elevati ventiquattro redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai ventinove anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

34.3 Fino al 31 dicembre 2014, coloro che dopo il 1° gennaio 2007 maturano, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolare iscrizione all'Albo, senza avere i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, hanno diritto ad un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della Legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate, tenendo conto dei criteri di calcolo di cui agli articoli 2.2 e 34.2.

34.4 A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del calcolo in pro rata della percentuale di cui all'art. 2.2 in applicazione della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1997, vengono presi in considerazione i redditi dichiarati ai fini IRPEF fino al 2008.